

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARCHI, CIABURRO, GALANTINO, MASCHIO, ROTELLI, SILVESTRONI, VINCI

Modifica all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di effetti della mancata comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Presentata l'11 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 79, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede espressamente « l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione ».

Il successivo articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, invece, dispone che: « Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: *a*) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera *d*), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; *b*) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera *d*), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione (...) ».

Nonostante il chiaro tenore del combinato disposto dei citati articoli 79 e 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 115 del 2002, che pongono a carico dell'istante l'onere di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, la Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 9727 del 25 marzo 2022, accostandosi a una nuova interpretazione dell'articolo 112 conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che «l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio».

Pertanto, a pena di revoca dal beneficio, si impone al soggetto ammesso al gratuito patrocinio l'onere di provvedere al continuo aggiornamento delle variazioni del proprio reddito, che possono anche essere di valore esiguo, occasionali, parziali e, soprattutto, irrilevanti rispetto alle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio medesimo.

Tale onere appare incongruo sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello normativo.

Innanzitutto, sotto il profilo sostanziale, si devono tenere in considerazione le condizioni disagiate dei soggetti che presentano istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ai quali, con l'ordinanza in oggetto, si impone l'onere di un continuo aggiornamento delle variazioni del proprio reddito.

Anche sotto il profilo normativo, l'onere della comunicazione annuale è previsto in via generale dal citato articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 con riferimento alle sole variazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Appaiono altresì paradossali le conseguenze della lettura proposta dalla Suprema Corte secondo cui se la comunicazione contenesse dati non veritieri ma rientranti nei limiti della soglia di ammissione non seguirebbe alcuna revoca (Corte di cassazione penale, sezione quarta, ordinanza n. 29284 del 4 giugno 2019 e Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 14723 del 19 dicembre 2019), mentre, qualora non fossero comunicate le variazioni inferiori a detta soglia di reddito, vi sarebbe la revoca del beneficio.

Altrettanto critica, infine, è la tempistica necessaria per alcuni adempimenti che produrrebbe conseguenze negative nei tribunali, con il rischio effettivo di rallentamento delle attività degli uffici giudiziari per adeguare le posizioni reddituali dei cittadini.

In un periodo di grave crisi a livello internazionale, con un peggioramento significativo delle prospettive dell'economia italiana per il 2022 soprattutto a causa delle ripercussioni della guerra in Ucraina e un concreto rischio di recessione, occorre potenziare e sostenere l'istituto del gratuito patrocinio, vanto della nostra cultura giuridica, che consente a tante persone indigenti di adire la giustizia per vedere tutelati i propri diritti.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, dispone l'abrogazione della citata lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, al fine di prevenire gli effetti gravosi e ingiusti che l'applicazione della citata ordinanza della Corte di cassazione n. 9727 del 25 marzo 2022 avrebbe sull'accesso dei soggetti meno abbienti alla giustizia e sull'attività degli uffici giudiziari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.



18PDL0194850